
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 5 dicembre 2013, n. 562

Direttiva 2000/29/CE - D.lvo 214/2005 e s.m.i. - DGR 2023/2013 - DDS 521/2013. Ulteriori disposizioni afferenti all'esercizio dell'attività vivaistica in provincia di Lecce.

Il giorno **5 Dicembre 2013**, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47- Bari.

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili, riferisce.

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni, che nell'ambito dei considerata evidenzia la necessità che in caso di pericolo immediato d'introduzione o diffusione di organismi nocivi lo Stato membro in cui sorge il pericolo deve adottare qualsiasi disposizione protettiva provvisoria non prevista dalla direttiva stessa, e il cui art. 16, tra l'altro, dispone che ciascuno Stato Membro adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione ovvero il contenimento degli organismi nocivi di cui all'Allegato I della stessa direttiva.

Visto l'art 50 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i, che stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale (Ufficio Osservatorio Fitosanitario) ha competenze, tra l'altro, in merito a:

- l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
 - il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
 - l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
-

- la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- il controllo e la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
- l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

Visto l'art. 18 del d.lgs. 214/05 che recita: “*Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15*”.

Vista la DGR 2023/2013 che nell'adottare “**Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al “Complesso del disseccamento rapido dell'olivo”**”, ha disposto per le attività vivaistiche le misure da adottare al fine di evitare la diffusione del batterio.

Vista la determina del Dirigente di Servizio n. 521 del 20/11/2013 che dispone il divieto temporaneo di movimentazione e commercializzazione al di fuori della Provincia di Lecce ed in determinate aree della stessa provincia, di ogni vegetale e materiale di propagazione vegetale fino a nuove disposizioni fitosanitarie impartite dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario.

Visto l'elenco presente in letteratura scientifica delle specie vegetali potenzialmente ospiti delle quattro sub-specie della *X. fastidiosa*, riportato nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento.

Ritenuto necessario disciplinare la movimentazione dei vegetali e del materiale di propagazione vegetale delle specie frutticole, ornamentali, orticole e forestali che non risultano essere ospiti della *X. fastidiosa*.

Considerato che:

- è stato disposto con la D.G.R. 2023/2013 l'obbligo per i vivaisti di effettuare una accurata pulizia ed eliminazione delle piante spontanee e di effettuare interventi insetticidi nel vivaio per la lotta ai vettori;
- che tra i vettori della *X. fastidiosa* sono indicati gli insetti appartenenti alle famiglie dei Cicadellidae e Aphrophoridae che nel periodo invernale non risultano in attività per condizioni climatiche avverse;
- la limitazione alla movimentazione dei materiali vegetali e di propagazione vegetale di cui alla DDS 521/2013 interessa circa 150 aziende vivaistiche con una negativa ricaduta sulla economia territoriale che soprattutto riguarda le imprese vivaistiche interessate e la manodopera agricola utilizzata dalle stesse;
- tale attività sviluppa anche un ampio indotto che interessa addetti alla logistica, ai trasporti, al commercio all'ingrosso ed al dettaglio, ambulanti, ecc.;
- la maggior parte delle produzioni vivaistiche in atto sono riferite a diverse specie vegetali che hanno carattere di consumo stagionale con collocazione commerciale solo in questo periodo che, se non commercializzate risulterebbero invendibili e costituirebbero una perdita netta per l'azienda vivaistica, oltre a richiedere costi aggiuntivi per la distruzione e smaltimento in condizioni di sicurezza e secondo del vigenti norme;
- le specie non ritenute sensibili o non ospiti della *X. fastidiosa* non rappresentano rischio per la diffusione del patogeno;

Per quanto sopra riportato si propone di:

- confermare le disposizioni già impartite con la Determina del Servizio Agricoltura n. 521 del 20/11/2013 per le specie ritenute potenzialmente ospiti della *X. fastidiosa* elencate nell'Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento;
- consentire la movimentazione delle altre specie non comprese nell'Allegato 1, anche al di fuori

della Provincia di Lecce, nel rispetto delle disposizioni e degli obblighi riportati nell'Allegato 2, facente parte integrante del presente provvedimento;

- consentire la movimentazione anche al di fuori della Provincia di Lecce delle specie vegetali riportate nell'Allegato 1 del presente provvedimento, nel caso le stesse sono coltivate per l'intero ciclo vegetativo in serre screen-house e a condizione che venga rispettato quanto disposto al punto 11 dell'Allegato 2 del presente provvedimento;
- incaricare l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario ad emettere ulteriori disposizioni di dettaglio in merito a specifiche situazioni relative alla movimentazione di vegetali e di materiale di propagazione vegetale delle specie non comprese nell'Allegato 1;
- stabilire che in caso si riscontri su una specie non inserita nell'Allegato 1 la presenza di *X. fastidiosa* deve essere obbligatoriamente disposto il divieto di movimentazione della specie interessata per tutti i vivai di cui alla DDS 521/2013;
- stabilire che i costi necessari per ottemperare agli obblighi previsti nell'Allegato 2 sono a totale carico delle imprese vivaistiche e che successivamente, in caso di disponibilità finanziaria, il costo sostenuto per le analisi della *X. fastidiosa* effettuate presso i laboratori accreditati, potrà essere riconosciuto parzialmente o totalmente, previa rendicontazione con specifici giustificativi di spesa;
- disporre che è fatto obbligo agli ispettori fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;
- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi della L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Responsabile
Dr. Nicola Stingi

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Antonio Guarino

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;

- confermare le disposizioni già impartite con la Determina del Servizio Agricoltura n. 521 del 20/11/2013 per le specie ritenute potenzialmente ospiti della *X. fastidiosa* elencate nell'Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento;
 - consentire la movimentazione delle altre specie non comprese nell'Allegato 1, anche al di fuori della Provincia di Lecce, nel rispetto delle disposizioni e degli obblighi riportati nell'Allegato 2, facente parte integrante del presente provvedimento;
 - consentire la movimentazione anche al di fuori della Provincia di Lecce delle specie vegetali riportate nell'Allegato 1 del presente provvedimento, nel caso le stesse sono coltivate per l'intero ciclo vegetativo in serre screenhouse e a condizione che venga rispettato quanto disposto al punto 11 dell'Allegato 2 del presente provvedimento;
 - incaricare l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario ad emettere ulteriori disposizioni di dettaglio in merito a specifiche situazioni relative alla movimentazione di vegetali e di materiale di propagazione vegetale delle specie non comprese nell'allegato 1 che possono verificarsi nella attività di produzione e commercializzazione;
 - stabilire che in caso si riscontri su una specie non inserita nell'Allegato 1 la presenza di *X. fastidiosa* deve essere obbligatoriamente disposto il divieto di movimentazione della specie interessata per tutti i vivai di cui alla DDS 521/2013;
 - stabilire che i costi necessari per ottemperare agli obblighi previsti nell'Allegato 2 sono a totale carico delle imprese vivaistiche e che successivamente, in caso di disponibilità finanziaria, il costo sostenuto per le analisi della *X. fastidiosa* effettuate presso i laboratori accreditati, potrà essere riconosciuto parzialmente o totalmente, previa rendicontazione con specifici giustificativi di spesa;
 - disporre che è fatto obbligo agli ispettori fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;
 - stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
 - di inviare il presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.
- Il presente atto, composto di n. 5 facciate e dall'allegato 1 composto da 7 pagine e dall'allegato 2 composto da 2 pagine, firmate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe D'Onghia

ALLEGATO 1



REGIONE PUGLIA

Area politiche per lo sviluppo rurale

Servizio Agricoltura

Ufficio Osservatorio Fitosanitario

**Elenco delle specie vegetali
potenzialmente ospiti di *Xylella fastidiosa***

<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome italiano</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Piante da passaporto</i>
<i>Acacia longifolia</i>	acacia dorata	Fabaceae	
<i>Acer macrophyllum</i>	acero californiano	Sapindaceae	
<i>Acer negundo</i>	acero americano	Sapindaceae	
<i>Aesculus californica</i>	ippocastano	Sapindaceae	
<i>Agropyron spp.</i>	gramigna	Poacee	
<i>Alnus rhombifolia</i>	ontano americano	Betulaceae	
<i>Ampelopsis arborea</i>	vite canadese	Vitaceae	
<i>Amsinckia douglasiana</i>	californiana	Boraginaceae	
<i>Artemisia absinthium</i>	assenzio	Asteraceae	
<i>Artemisia douglasiana</i>	assenzio	Asteraceae	
<i>Avena fatua</i>	avena selvatica	Poacee	
<i>Baccharis halimifolia</i>	baccharis	Asteraceae	
<i>Baccharis pilularis</i>	baccharis	Asteraceae	
<i>Baccharis salicifolia</i>	baccharis	Asteraceae	
<i>Beta vulgaris</i>	bietola	Chenopodiaceae	Si
<i>Bidens leucantha</i>	forbicina comune	Asteraceae	
<i>Bidens pilosa var. pilosa</i>	bidens	Asteraceae	
<i>Brassica rapa</i>	rapa	Brassicaceae	Si
<i>Bromus catharticus</i>	forasacco	Poacee	
<i>Bromus rigidus</i>	forasacco massimo	Poacee	
<i>Bromus spp.</i>	forasacco	Poacee	
<i>Callicarpa americana</i>	callicarpa arbusto da fiore	Lamiaceae	
<i>Callistephus chinensis</i>	astri della cina	Asteraceae	
<i>Calycanthus occidentalis</i>	calicanto	Calicanthaceae	
<i>Canna spp.</i>	canna	Poacee	
<i>Chenopodium ambrosioides</i>	te messicano	Chenopodiaceae	
<i>Citrus limon</i>	limone	Rutaceae	Si
<i>Citrus reticulata</i>	mandarino	Rutaceae	Si
<i>Citrus sinensis</i>	arancio	Rutaceae	Si

<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome italiano</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Piante da passaporto</i>
<i>Claytonia perfoliata</i>	lattuga dei minatori o portulaca invernale	Portulacaceae	
<i>Commelina spp.</i>	commelina	Commelinaceae	
<i>Conium maculatum</i>	cicuta	Apiaceae	
<i>Coprosma baueri</i>	coprosma	rubiaceae	
<i>Cotoneaster francheti</i>	cotognastro	Rosaceae	si
<i>Cotoneaster pyracantha</i>	piracanta	Rosaceae	
<i>Cotoneaster rotundifolia</i>	cotognastro	Rosaceae	
<i>Cynodon dactylon</i>	gramigna rossa	Poacee	
<i>Cyperus acuminatus</i>	papiri	Cyperaceae	
<i>Cyperus eragrostis</i>	papiri	Cyperaceae	
<i>Cyperus esculentus</i>	papiri	Cyperaceae	
<i>Cytisus scoparius</i>	ginestra dei Carbonai	Fabaceae	
<i>Daucus carota</i>	carota selvatica	Apiaceae	
<i>Digitaria sanguinalis</i>	fonio	Poacee	
<i>Distichlis spicata</i>	erba salata	Poacee	
<i>Duranta repens</i>	duranta	Verbenaceae	
<i>Diospyros spp.</i>	kaki	Ebenaceae	
<i>Echinochloa crus-galli</i>	giavone	Poacee	
<i>Elymus spp.</i>	gramigna comune	Poacee	
<i>Epilobium californicum</i>	epilobio	Onagraceae	
<i>Epilobium paniculatum</i>	epilobio	Onagraceae	
<i>Eragrostis diffusa</i>	panicella	Poacee	
<i>Erodium cicutarium</i>	becco di gru	Geraniaceae	
<i>Escallonia montevidensis</i>	escallonia	Escalloniaceae	
<i>Eschscholzia californica</i>	papavero della California	Papevaraceae	
<i>Eugenia myrtifolia</i>	eugenia	Myrtaceae	
<i>Eupatorium capillifolium</i>	Eupatorium capillifolium	Asteraceae	
<i>Fragaria californica</i>	fragola selvatica	Rosaceae	
<i>Franseria acanthicarpa</i>	ambrosia	Asteraceae	
<i>Fraxinus dipetala</i>	frassino californiano	Oleaceae	

<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome italiano</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Piante da passaporto</i>
<i>Fraxinus latifolia</i>	frassino	Oleaceae	
<i>Fritillaria spp.</i>	fritillaria	Liliaceae	
<i>Fuchsia magellanica</i>	fuchsia	Onagraceae	
<i>Genista monspessulana</i>	ginestrella francese	Papilionaceae	
<i>Hedera helix</i>	edera	Araliaceae	
<i>Helianthus spp.</i>	girasole	Asteraceae	
<i>Heteromeles arbutifolia</i>	fotinia	Rosaceae	
<i>Hordeum murinum</i>	orzo selvatico	Poacee	
<i>Hordeum nodosum</i>	orzo selvatico	Poacee	
<i>Hordeum vulgare</i>	orzo	Poacee	
<i>Hydrangea paniculata</i>	ortensia paniculata	Hydrangeaceae,	
<i>Juglans californica</i>	noce americano	juglandacee	
<i>Koeleruteria paniculata</i>	albero pioggia d'oro	Sapindacee	
<i>Lactuca serriola</i>	lattuga selvatica	Asteraceae	
<i>Lantana camara</i>	lantana	Verbenaceae	
<i>Lathyrus cicera</i>	cicerchia selvatica	Fabaceae	
<i>Lathyrus clymenium</i>	cicerchia selvatica	Fabaceae	
<i>Lathyrus sativa</i>	cicerchia	Fabaceae	
<i>Lolium multiflorum</i>	loiessa	Poacee	
<i>Lolium temulentum</i>	zizzania o loglio ubriacante	Poacee	
<i>Lonicera japonica</i>	caprifoglio giapponese	caprifoliaceae	
<i>Ludwigia peruviana</i>	ludwigia acquatica	Onagraceae	
<i>Majorana hortensis</i>	maggiorana	Lamiaceae	
<i>Malus sylvestris</i>	melo	Rosaceae	Si
<i>Malva parvifolia</i>	malva minore, malva a fiori piccoli	Malvaceae	
<i>Matricaria suaveolens</i>	falsa camomilla	Asteraceae	
<i>Medicago hispida</i>	erba medica polimorfa	Fabaceae	
<i>Melilotus alba</i>	meliloto bianco	Papillionacee	
<i>Melilotus indica</i>	meliloto	Papillionacee	
<i>Melilotus officinalis</i>	meliloto	Papillionacee	
<i>Melilotus spp.</i>	meliloto	Papillionacee	

<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome italiano</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Piante da passaporto</i>
<i>Melissa officinalis</i>	melissa	Lamiaceae	
<i>Mentha spp.</i>	menta	Lamiaceae	
<i>Mimulus aurantiacus</i>	mimolo	Scrofulariaceae	
<i>Morus rubra</i>	gelso rosso americano	Moraceae	
<i>Myrica cyrifera</i>	albero della cera	Myricaceae	
<i>Nasturtium officinale</i>	crescione d'acqua	Brassicaceae	
<i>Nerium oleander</i>	oleandro	Apocynaceae	
<i>Nicotiana tabacum</i>	tabacco	Solanaceae	si
<i>Olea europea</i>	olivo	Oleaceae	
<i>Oeanthe sarmetosa</i>	fellandrio o prezzemolo d'acqua	Apiaceae	
<i>Oenothera hookeri</i>	enagra	Onagraceae	
<i>Panicum sp.</i>	miglio	Poaceae	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	vite americana	Vitaceae	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	vite americana	Vitaceae	
<i>Paspalum dilatatum</i>	paspalum	Poaceae	
<i>Paspalum spp.</i>	paspalum	Poaceae	
<i>Pelargonium hortorum</i>	geranio	Geraniaceae	si
<i>Pennisetum clandestinum</i>	penniseto	Poaceae	
<i>Phalaris minor</i>	scagliola minore	Poaceae	
<i>Phalaris paradoxa</i>	scagliola	Poaceae	
<i>Philadelphus lewisii</i>	filadelfo	Hydrangeaceae,	
<i>Phleum pratense</i>	fleolo, coda di topo, codina	Poaceae	
<i>Pittosporum crassifolium</i>	piottosporo americano	Pittosporaceae	
<i>Plantago lanceolata</i>	piantaggine o lingua di cane o orecchio di lepre	Plantaginaceae	
<i>Platanus occidentalis</i>	platano americano	Platanaceae	si
<i>Poa annua</i>	poa annuale	Poaceae	
<i>Poa pratensis</i>	erba fienarola	Poaceae	
<i>Polygonum convolvulus</i>	poligono	Polygonaceae	
<i>Polygonum persicaria</i>	poligono	Polygonaceae	

<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome italiano</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Piante da passaporto</i>
<i>Polygonum ramosissimum</i>	poligono	Polygonaceae	
<i>Polypogon monspelensis</i>	coda di lepre	Poaceae	
<i>Populus fremontii</i>	pioppo americano	Salicaceae	si
<i>Populus sp.</i>	pioppo	Salicaceae	si
<i>Portulaca oleracea</i>	porcellana	Portulacaceae	
<i>Prunus armeniaca</i>	albicocco	Rosaceae	si
<i>Prunus demissa</i>	prugnolo americano	Rosaceae	si
<i>Prunus dulcis</i>	mandorlo	Rosaceae	si
<i>Prunus mume</i>	albicocco giapponese	Rosaceae	si
<i>Prunus persica</i>	pesco	Rosaceae	si
<i>Prunus salicana</i>	susino	Rosaceae	si
<i>Prunus serotina</i>	ciliegio tardivo, Prugnolo tardivo, Pado americano	Rosaceae	si
<i>Prunus spp.</i>	prugnolo	Rosaceae	si
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	abete di Douglas o duglasia costiera	Pinaceae	si
<i>Pyracantha augustifolia</i>	piracanta	Rosaceae	si
<i>Quercus spp.</i>	querce	Fagaceae	si
<i>Reseda odorata</i>	amorino	Resedaceae	
<i>Rhamnus californica</i>	frangola californiana	Rhamnaceae	
<i>Rheum rhaponticum</i>	rabarbaro	Polygonaceae	
<i>Rhus spp.</i>	sommacco	Anacardiaceae	
<i>Rosa californica</i>	rosa californiana	Rosaceae	
<i>Rosmarinus officinalis</i>	rosmarino	Lamiaceae	
<i>Rubus discolor</i>	mora dell'Himalaya	Rosaceae	si
<i>Rubus spp.</i>	rovo	Rosaceae	si
<i>Rubus ursinus</i>	mora californiana	Rosaceae	si
<i>Rumex crispus</i>	romice crespa	Polygonaceae	
<i>Salix bebbiana</i>	salici	Salicaceae	
<i>Salix laevigata</i>	salici	Salicaceae	

<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome italiano</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Piante da passaporto</i>
<i>Salix lasiolepis</i>	salici	Salicaceae	
<i>Salix sessilifolia</i>	salici	Salicaceae	
<i>Sambucus canadensis</i>	sambuco canadese	Caprifoliaceae	
<i>Sambucus mexicana</i>	sambuco messicano	Caprifoliaceae	
<i>Setaria lutescens</i>	panico	Poaceae	
<i>Solidago fistulosa</i>	verga d'oro	Asteraceae	
<i>Sonchus asper</i>	crepino spinoso o sivone spinoso	Asteraceae	
<i>Sorghum halepense</i>	sorgo selvatico	Poaceae	
<i>Sorghum vulgare</i>	sorgo	Poaceae	
<i>Symphoricarpos albus</i>	lacrime d'Italia	Caprifoliaceae	
<i>Syringa vulgaris</i>	lillà, serenella	Oleaceae	
<i>Tatragonia expansa</i>	spinacio della Nuova Zelanda	Tetragoniaceae	
<i>Toxicodendron diversilobum</i>	quercia velenosa occidentale	Anacardiaceae	
<i>Trifolium fragarium</i>	trifoglio a fragola	Fabaceae	
<i>Trifolium hybridum</i>	trifoglio ibrido	Fabaceae	
<i>Trifolium incarnatum</i>	trifoglio incarnato	Fabaceae	
<i>Trifolium pratense</i>	trifoglio pratense	Fabaceae	
<i>Trifolium repens</i>	trifoglio bianco	Fabaceae	
<i>Trifolium repens var. latum</i>	trifoglio ladino	Fabaceae	
<i>Ulmus alata</i>	olmo americano	Ulmaceae	
<i>Ulmus americana</i>	olmo americano	Ulmaceae	
<i>Umbellularia californica</i>	umbellularia	Lauraceae	
<i>Urtica dioica ssp.gracilis</i>	ortica	Urticaceae	
<i>Vaccinium pennsylvanicum</i>	mirtillo	Ericaceae	
<i>Veronica sp.</i>	veronica	Scrofulariaceae	
<i>Vicia monathus</i>	veccia uniflora	Fabaceae	
<i>Vinca major</i>	pervinca maggiore	Apocynaceae	
<i>Vinca minor</i>	pervinca minore	Apocynaceae	
<i>Vulpia myuros var. hirsuta</i>	festuca coda di volpe	Poaceae	
<i>Xanthium strumarium</i>	nappola minore	Asteraceae	

ALLEGATO 2



REGIONE PUGLIA

Area politiche per lo sviluppo rurale

Servizio Agricoltura

Ufficio Osservatorio Fitosanitario

**Disposizioni ed obblighi per la movimentazione di specie vegetali
non presenti in Allegato 1**

Disposizioni ed obblighi per la movimentazione di specie vegetali non presenti in Allegato 1

1. Obbligo di mantenere i luoghi nell'interno del vivaio puliti dalle erbe spontanee e di effettuare interventi fitosanitari nei confronti dei vettori.
2. Obbligo di installare trappole cromotropiche per verificare la presenza di insetti vettori appartenenti alle famiglie delle Cicadellidae e Aphrophoridae.
3. Obbligo di eseguire, in data antecedente alla commercializzazione stagionale analisi fitosanitarie presso laboratori accreditati dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sulla presenza della *X. fastidiosa*, sull'1% delle piante appartenenti alla stessa specie e presenti in un lotto ben identificato e comunque per un numero massimo di 100 piante per lotto.
4. Obbligo di eseguire, per le piante che non hanno commercializzazione stagionale, due analisi fitosanitarie nel corso di un anno solare, con le stesse modalità di cui al precedente punto 3;
5. Ciascun campione da analizzare in laboratorio può essere costituito da materiale vegetale prelevato da una unica pianta o al massimo da tre piante appartenenti alla stessa specie, preferendo le piante presenti ai bordi dei lotti e/o in corrispondenza delle aperture delle eventuali strutture.
6. Il campionamento deve essere effettuato esclusivamente in presenza di personale incaricato dal laboratorio accreditato.
7. Obbligo di contrassegnare le piante campionate e di non spostarle per garantire la tracciabilità delle stesse fino all'esito delle analisi.
8. Obbligo da parte dei laboratori a comunicare i risultati delle analisi al vivaista, agli Uffici Provinciali Agricoltura competenti per territorio e all'Ufficio Osservatorio Fitosanitario.
9. Obbligo di non commercializzare le piante prima dell'esito delle analisi.
10. Obbligo da parte del vivaista di comunicare mensilmente agli Uffici Provinciali Agricoltura competenti per territorio la destinazione del materiale vegetale commercializzato.
11. Per le specie non comprese nell'Allegato 1 del presente provvedimento e regolamentate dai D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 151 (accreditamento piante ornamentali), D.Lgs 25 giugno 2010 n. 124 (accreditamento piante frutticole), D.Lgs 07 luglio 2011 n. 124 (accreditamento piante orticole), è obbligatorio estendere le analisi di laboratorio previste per i parassiti da quarantena anche alla *X. fastidiosa*, nel rispetto di quanto già previsto dalle procedure della normativa di riferimento e dalle specifiche metodologie di campionamento e di analisi.
12. Le specie di vegetali appartenenti alle famiglie delle Coniferae, delle Cactaceae e delle Areaceae possono essere commercializzate senza alcun obbligo in quanto è accertata la loro esclusione dalle piante ospiti della *X. fastidiosa* per la loro differente morfologia.